



U.R.S.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 24 dello Statuto dell'Ateneo;

VISTI gli articoli 42 e 67 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.4.2019, rubricati rispettivamente "Soggetti e materie di relazioni sindacali" e "Welfare integrativo ed ulteriori disposizioni di parte economica";

VISTO il decreto del Rettore n. 519 del 16.02.2017 con il quale è stato emanato il Regolamento per la concessione dei sussidi a favore del personale tecnico-amministrativo di questa Università, con esclusione di quello individuato negli elenchi "C" e "D" allegati al Protocollo di intesa Università/Regione Campania nel tempo vigente, che individua, in coerenza con i Contratti Collettivi Integrativi vigenti nel tempo, le seguenti voci di sussidio:

- sussidi economici a sostegno delle spese per asili nido;
- sussidi economici a sostegno dell'acquisto di libri scolastici e universitari per i dipendenti o i figli dei dipendenti;
- sussidi economici a sostegno delle spese per grandi interventi chirurgici conseguenti a patologie invalidanti, per prescrizioni fisioterapiche e riabilitative, nonché per l'acquisto di apparecchiature protesiche, ottiche, acustiche e ortodontiche;
- sussidi economici per il rimborso in quota parte delle tasse universitarie per i dipendenti o i figli dei dipendenti;
- sussidi economici per il rimborso in quota parte delle spese sostenute per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei dipendenti;
- sussidi economici per l'assistenza di familiari disabili;

VISTO l'accordo stralcio del Contratto Collettivo Integrativo anno 2019 in materia di welfare integrativo, sottoscritto in data 18.2.2019- previa delibera del C.d.A. n.63 del 31.1.2019- ,in relazione al quale il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale del n. 23 del 6.2.2019, ha attestato la compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Integrativa in materia di welfare per il personale tecnico-amministrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTO in particolare, l'art 2 del suddetto accordo del Contratto Collettivo Integrativo 2019 rubricato "Somme disponibili per il welfare integrativo" che stabilisce:

- al comma 1 le somme complessive disponibili alla data del 31.8.2018 per il welfare integrativo, pari a di € 766.545,75, e la quota da destinare ai sussidi per le spese sostenute nell'anno 2018 indicate al punto B), pari a 150.000,00 euro;
- al comma 2 i sussidi di cui alla su citata lettera B) sono soggetti alla disciplina del vigente Regolamento per la Concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", ad eccezione di quanto previsto in materia di attestazione ISEE che deve essere in corso di validità al momento dell'istanza, tenuto conto delle modifiche normative intervenute a riguardo;

VISTA la circolare protocollo n.27746 del 18.03.2019, con la quale si è provveduto a diramare le indicazioni operative per richiedere i sussidi in relazione alle spese effettuate nell'anno 2018 nonché a fissare i termini per la presentazione della domanda (14/26/2019);

VISTO altresì l'art. 3 del Regolamento in parola che detta disposizioni in merito ai criteri da applicare per la formazione delle graduatorie e prevede inoltre che, con distinti decreti del Direttore Generale, accertata la regolarità della procedura, l'Amministrazione approvi gli atti, formuli le graduatorie generali e dichiari i relativi beneficiari;

VISTO inoltre, l'art.4 che detta disposizioni in merito alla composizione e al funzionamento della Commissione da nominare annualmente per la valutazione delle istanze di sussidio e la formulazione delle relative graduatorie;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1256 del 3.4.2020 con cui - preso atto che alla predetta data non si era ancora potuto dare avvio alla nomina della Commissione Esaminatrice e che erano state adottate stringenti misure restrittive dalle autorità competenti per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID 19 sull'intero territorio nazionale - è stato disposto:

- all'articolo 1 che eccezionalmente, in deroga all'art. 4 del Regolamento per la concessione di sussidi in favore del personale tecnico-amministrativo emanato con Decreto Rettorale n.519 del 16.2.2017, la valutazione delle istanze di sussidio relative alle spese effettuate nell'anno 2018 fosse effettuata dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio;
- all'articolo 2 che, previa preliminare istruttoria del medesimo Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, l'operato dello stesso dovesse essere sottoposto alla validazione/eventuale rettifica del medico competente di Ateneo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del Regolamento medesimo, limitatamente alle seguenti voci di sussidio, individuate al punto 3 dell'art. 2 del Regolamento stesso:
 - Grandi interventi,
 - Apparecchi protesici: ortopedici, acustici e ortodontici,
 - Protesi ottiche, terapie fisioterapiche o riabilitative;
- all'articolo 3 che, preliminarmente alla definitiva formulazione delle graduatorie, l'Amministrazione comunicasse, con dati aggregati e anonimi, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU, gli esiti complessivi della valutazione;

VISTO l'art. 2 del sopracitato regolamento che prevede, tra l'altro, la concessione di n. 20 sussidi economici all'anno, per il rimborso in quota parte delle spese sostenute per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei dipendenti, per un importo massimo di € 150,00 ciascuno e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate dal dipendente richiedente;

CONSIDERATO pertanto che l'importo complessivo destinato a tale tipologia di sussidio ammonta ad € 3.000,00;

VISTA la comunicazione email acquisita al protocollo informatico di Ateneo in data 30.10.2019, con il numero 110051, con cui il componente MEF del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ateneo, in risposta ad un quesito dell'Amministrazione a riguardo, ha precisato che gli oneri a carico dell'Amministrazione devono essere ricompresi nei limiti dell'importo stanziato per il welfare aziendale in base agli accordi in essere (che per le spese 2017 e residui 2016 ammontano, come ricordato a complessivi € 150.000,00) e che al momento del pagamento occorre che l'Ateneo operi la ritenuta d'acconto, laddove prevista;

VISTI in particolare, gli artt. 6 e 7 del sopracitato Regolamento n. 519/2017 che dettano disposizioni circa la documentazione da allegare alla domanda nonché le *“specifiche delle spese da presentarsi per ogni singola tipologia di sussidio”*;

CONSIDERATO che la suddetta circolare 27746 del 18.03.2019 prevede che le richieste pervenute oltre i termini perentori previsti o carenti della necessaria documentazione a supporto siano automaticamente rigettate;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 1, 2, 4 e 5 del citato Regolamento, testualmente recita:

“1. Ogni dipendente può presentare istanza di sussidio per ognuna delle categorie oggetto di rimborso previste nel presente regolamento, ma non può usufruire di più di un sussidio per ogni anno.



2. Nel caso in cui il dipendente risulti utilmente inserito in ciascuna delle graduatorie degli aventi diritto a rimborso, d'ufficio si provvederà automaticamente alla corresponsione in suo favore del sussidio di maggiore importo. Conseguentemente si procederà d'ufficio all'espunzione del suo nominativo dalle altre graduatorie in cui risultasse utilmente inserito, allo scorrimento delle stesse e alla concessione del sussidio a coloro che risultano utilmente collocati, nei limiti del numero dei sussidi fissati per ogni tipologia di servizio sociale.

[...]

4. Qualora il dipendente, per lo stesso evento, avesse già inoltrato o stia per inoltrare istanza di contributo presso altro ente o istanza di rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D. P.R. 445/2000 e successive modifiche, come previsto nel successivo art. 6.

Al dipendente utilmente collocato in graduatoria sarà corrisposto il sussidio richiesto nel limite d'importo previsto per ciascun sussidio, fermo restando la responsabilità dello stesso di comunicare l'esito delle istanze presentate presso gli altri enti e l'importo percepito, al fine di consentire all'Amministrazione di determinare l'eventuale differenza a debito del dipendente e procedere al recupero parziale o totale del sussidio erogato, a partire dalla va prima erogazione utile degli emolumenti stipendiali e nel rispetto dei limiti normativi vigenti. Per tali fattispecie l'URSTA è tenuto ad effettuare una verifica sistematica su tutte le istanze corredate di tale dichiarazione.

A tal fine il dipendente utilmente collocato in graduatoria dovrà sottoscrivere, prima dell'erogazione del beneficio spettante, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale:

- conferma di non aver inoltrato istanza di contributo per la medesima spesa presso altro ente o istanza di rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale o richiesta di borse di studio o altre forme di recupero sul pagamento delle tasse universitarie;
- si impegna a non inoltrare successivamente alcuna istanza in tal senso per la medesima spesa.

In particolare, in caso di richiesta di rimborso delle tasse universitarie l'Ufficio relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio si riserva di verificare con l'ADISU e con gli altri enti competenti per territorio le relative richieste di rimborso.

5. Qualora invece il dipendente avesse già ottenuto, per lo stesso evento, un contributo da altro ente o rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, come previsto nel successivo art. 6 e, qualora collocato utilmente in graduatoria, avrà diritto unicamente alla corresponsione del sussidio in misura pari alla differenza fra l'importo massimo erogabile dall'Amministrazione e quello già percepito da altro ente.”;

VISTO l'art. 3 del Regolamento in parola che detta disposizioni in merito ai criteri da applicare per la formazione delle graduatorie e prevede inoltre che, con distinti decreti del Direttore Generale, accertata la regolarità della procedura, l'Amministrazione approvi gli atti, formuli le graduatorie generali e dichiari i relativi beneficiari;

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto stabilito dal comma 5 del sopra indicato art. 3 del Regolamento, ovvero che “A parità di punteggio, la preferenza è determinata dal minor valore dell'indicatore ISEE risultante dall'attestato allegato all'atto del'istanza; in subordine la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio, maturata alla data della scadenza delle domande.”;

ACCERTATO altresì che nel predetto art. 3, commi 6 e 7, è espressamente disposto che i suddetti decreti del Direttore Generale siano pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo e che tale pubblicazione abbia, a tutti gli effetti, valore di notifica per tutti i richiedenti;

VISTO l'art. 22 del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, ed in particolare gli artt. 26 e 27, che dettano disposizioni rispettivamente in materia di obblighi di pubblicazione:

- degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati,
- dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO inoltre il documento "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" adottato dal Garante per la Protezione di dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;

VISTO in particolare il punto 9.e della Parte Prima del suddetto documento che, con riferimento ai suindicati artt. 26 e 27, individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici di qualunque genere;

RITENUTO pertanto, in applicazione di tutto quanto sopra illustrato, di dover procedere alla predisposizione di due distinti documenti, di cui il primo ad uso interno ed il secondo destinato alla pubblicazione sul sito web di Ateneo;

ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni, relative alle **n. 10** richieste di sussidi economici a sostegno delle spese per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi in Italia o all'estero, svolti dal personale dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio;

VISTO in particolare il verbale del suindicato ufficio n. 2 del 7.09.2020, da cui si rileva che, dall'analisi della documentazione prodotta, non è stato ammesso al rimborso per la specifica tipologia di sussidio:

- n. 1 istanza contraddistinta dal n. 150 rilevato che le fatture risultano intestate alla moglie del richiedente, che inoltre, dalla documentazione presentata dallo stesso, non risulta essere a carico e non si evince se il pagamento è stato eseguito dal richiedente. Pertanto, la documentazione medesima non è conforme a quanto previsto nel Regolamento per la concessione di sussidi all'art. 7 lettera e) e nella nota circolare, attuativa del suddetto Regolamento per le spese sostenute nell'anno 2018 prot. n. 27746 del 18/03/2019.

PRESO ATTO delle e-mail dell'Ufficio Stipendi, datate 4 febbraio 2020, 3 marzo 2020 e 12 novembre 2020, con le quali sono state precisate sia le tipologie di sussidi su cui calcolare anche gli oneri, sia le percentuali da applicare;

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 94388 del 12.11.2020 con cui sono stati comunicati, con dati aggregati e anonimi, gli esiti complessivi della valutazione alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;

ACCERTATO d'ufficio che alcuni nominativi risultano inseriti in più graduatorie e, pertanto, occorre dare attuazione a quanto previsto dal sopra riportato art. 5, comma 2 del Regolamento 519/2017;



VISTA la documentazione agli atti dell'URSTA in base alla quale si è provveduto a verificare le espunzioni da effettuare da ciascuna delle graduatorie in attuazione della summenzionata disposizione;

DECRETA

Art. 1 – Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono approvati gli atti della procedura finalizzata alla concessione, per l'anno 2018, di **sussidi economici a sostegno delle spese per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi** in Italia o all'estero in favore del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con esclusione di quello individuato negli elenchi "C" e "D" allegati al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania. Conseguentemente a quanto sopra, ed è formulata la graduatoria generale riportata nell'allegato 1 al presente decreto, ad uso interno;

Art. 2 – Sono dichiarate beneficiarie tutte le **n. 9** unità di personale indicate nell'allegato 1 al presente decreto, per gli importi rispettivamente specificati a lato di ciascuna, con la sola eccezione per i nominativi beneficiari a qualsiasi titolo di altro sussidio, riferito all'anno 2018, per i quali è riportato un importo pari a zero.

L'erogazione dell'importo riportato a lato di ciascuna unità di personale è subordinato alla trasmissione all'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ursta@pec.unina.it, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con cui il dichiarante:

- conferma di non aver inoltrato istanza di contributo per la medesima spesa presso altro ente competente o altre forme di recupero sul pagamento delle spese per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi e si impegna a non inoltrare successivamente alcuna istanza in tal senso per la medesima spesa;

ovvero,

- dichiara di aver già ottenuto, per lo stesso evento, un contributo, specificandone l'importo, da altro ente competente. In tal caso avrà diritto unicamente alla corresponsione del sussidio in misura pari alla differenza fra l'importo massimo erogabile dall'Amministrazione e quello già percepito da altro ente.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella richiesta, ai sensi della normativa suindicata e il beneficiario dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 3 – In applicazione di quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia, qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci e/o di produzione di atti falsi, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'espunzione del dipendente dalla graduatoria, con decadenza dello stesso dal beneficio concesso, con obbligo di restituire, nel termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di restituzione da parte dell'Università, la somma percepita, oltre gli interessi legali maturati dalla data di concessione del sussidio alla data di restituzione della sorta capitale.

Art. 4 - Il costo complessivo è pari ad € **324,53** compresi gli oneri, laddove dovuti, a carico dell'Amministrazione.

La spesa graverà sull'importo complessivo di 150.000,00 previsto alla voce "sussidi spese anno 2018" alla lettera B della tabella riportata all'art. 2 dell'Accordo stralcio del Contratto Collettivo Integrativo anno 2019 in materia di welfare integrativo, sottoscritto in data 18.2.2019.

Art. 5 – Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del Regolamento di Ateneo in materia è pubblicato nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell'Ateneo.

Ai fini della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web di Ateneo, viene altresì approvata la graduatoria nella forma anonima, allegato 2 al presente decreto. Il competente Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio provvederà a comunicare a ciascuno degli interessati la propria posizione in graduatoria o l'eventuale rigetto mediante comunicazione all'indirizzo pec istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

zl

Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico <i>Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica</i> Unità organizzativa responsabile del procedimento: <i>Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio</i> <i>Sig.ra Antonia Nastri</i>
--



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
 UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
 DG/2020/877 del 23/11/2020
 Firmatari: BELLO Francesco

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2020				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			

Note: La spesa trova copertura finanziaria a valere sul "Fondo Sussidi e Provvidenze a favore del personale" al 31/12/2019.

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2020							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile: UFFICIO CONTABILITA' AREA 1
Il Capo dell'Ufficio: Rag. Marialetizia Albano
L'addetto: Gennaro Germano



All. 2

Sussidi economici a sostegno delle spese per i Centri ricreativi estivi o per i Campus estivi, in Italia o all'estero per i figli dei dipendenti-spese 2018						
Progr.	Punteggio totale	Casi di precedenza per valore ISEE e/o per anzianità di servizio	Importo lordo percipiente	INPDAP C/E	IRAP	Totale
1	54		€ -	€ -	€ -	€ -
2	53		€ 150,00	€ -	€ -	€ 150,00
3	52	Precede per valore ISEE	€ -	€ -	€ -	€ -
4	52		€ -	€ -	€ -	€ -
5	49		€ -	€ -	€ -	€ -
6	44		€ -	€ -	€ -	€ -
7	36		€ -	€ -	€ -	€ -
8	34		€ 75,00	€ -	€ -	€ 75,00
9	30		€ 75,00	€ 18,15	€ 6,38	€ 99,53
TOTALE COMPLESSIVO			€ 300,00	€ 18,15	€ 6,38	€ 324,53

ISTANZE ESCLUSE:

N. 1 ISTANZA RIGETTATA